

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 20 aprile 2022, n. 882 - Caso, pres.; Celeste Cozzi, est. - Bioch4 Società Agricola Consortile (avv.ti Zoppolato e Napoli) c. Provincia di Pavia (avv.ti Tognella e Dabusti) ed a.

Ambiente - Autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas) - Prescrizione - Legittimità - Richiesta di parere - Inerzia della Amministrazione - Esclusione.

Poiché l'esercizio del potere di autotutela è del tutto libero quanto all'an, l'Amministrazione non ha l'obbligo di riscontrare le domande proposte dai privati che hanno lo scopo di sollecitarne l'esercizio (1).

(1) In senso conforme cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 5 luglio 2021, n. 7870, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 11 aprile 2022, n. 2702 - Lamberti, pres. f.f.; Tucciarelli, est. - Regione Lombardia (avv. Pujatti) c. C.R.E. Centro ricerche ecologiche s.r.l. (n.c.).

Acque - Recupero dei fanghi da depurazione - Gessi di defecazione da fanghi - Innalzamento del coefficiente di efficienza - Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CE.

Le disposizioni europee e nazionali hanno posto in evidenza l'obiettivo di limitare e ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti e, in tale ambito, dei correttivi del pH del terreno, sì da ridurre la dispersione nell'ambiente delle componenti azotate. A tale finalità corrisponde l'innalzamento del coefficiente di efficienza dei fertilizzanti e, segnatamente, dei gessi di defecazione. Né sussistono elementi per dedurre un effetto incongruo riveniente dalla modifica del coefficiente introdotta. Il valore del coefficiente non può che essere convenzionale, costituendo esso un parametro di riferimento - dal contenuto lato sensu precettivo - per l'utilizzazione dei diversi tipi di concime, la cui resa effettiva è determinata da molteplici fattori di contesto specifico. Trova coerente spiegazione, quindi, la scelta di una Regione di affidarsi all'aumento del coefficiente per spingere in direzione di una maggiore attenzione degli operatori all'uso ottimale dei vari tipi di concime e alle conseguenze ulteriori in termini di minore dispersione di sostanze a base di azoto.

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 31 marzo 2022, n. 2368 - Lamberti, pres. f.f.; Verrico, est. - Comune di Mosciano Sant'Angelo (avv.ti Nieddu e Sabatini) c. Regione Abruzzo (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di fonti rinnovabili - Matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell'agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque.

L'autorizzazione a realizzare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili comporta una variazione della destinazione urbanistica della zona, rendendo conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell'impianto, senza che sia necessario alcun ulteriore provvedimento di assenso all'attività privata. Dall'applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresì l'esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'art. 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Sez. V 29 aprile 2020, n. 2724, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Sez. V 15 gennaio 2020, n. 377, *ivi*; Sez. V 23 ottobre 2014, n. 5249, in *Foro amm.*, 2014, 10, 2552; Sez. V 13 marzo 2014, n. 1180, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 29 marzo 2022, n. 2090 - Abbruzzese, pres.; Caminiti, est. - Comune di Sarno (avv. Troisi) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero R13 R12 R3 di rifiuti speciali non pericolosi.

L'oggetto dello screening è, sostanzialmente, l'«impatto ambientale», ovvero «l'alterazione» dell'ambiente lato sensu inteso: con la differenza che lo stesso svolge una funzione preliminare, nel senso che «sonda» la progettualità e, solo ove ravvisi effettivamente una «significatività» della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening, dunque, in considerazione dell'autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale, che all'art. 19 ne disciplina lo svolgimento, è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, meno complessa della VLA, la cui previsione risponde a motivazioni comprensibilmente diverse. Per questo motivo è spesso definito, in maniera impropria, come un subprocedimento della VLA, pur non essendo necessariamente tale (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 28 marzo 2022, n. 298 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - Edison S.p.A. (avv. ti Villata, Degli Esposti, Troise Mangoni e Ballerini) c. Ministero della transizione ecologica, già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Rifiuti - Grave inquinamento - Sito di interesse nazionale - Contaminazioni storiche - Bonifica.

L'applicazione delle norme in materia di bonifica anche a fattispecie di «contaminazioni storiche» non avviene in via retroattiva, sanzionando ora per allora condotte risalenti e lecite al momento della loro commissione, ma pone attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi, da ritenersi illecita anche se posta in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, che per primo ha disciplinato gli obblighi di bonifica (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 1° aprile 2020, n. 2195, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 25 marzo 2022, n. 280 - Gabbricci, pres.; Zampicinini, est. - (Omissis) 1-S.r.l. (avv. ti Vrespa e Cappello) c. Provincia di Bergamo (avv. ti Vavassori e Nava) ed a.

Acque - Contaminazione delle acque sotterranee da Freon 141b - Dismissione degli impianti produttivi e cessazione dell'attività di impresa - Individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento ambientale - Canone civilistico del «più probabile che non».

Per le sostanze non tabellate (come il Freon 141b) l'individuazione del tasso soglia deve avvenire sulla base di un giudizio di equivalenza che richiede l'individuazione della sostanza tossicologicamente più affine; il supero della soglia di contaminazione così individuato vale ai fini della qualifica del sito come «potenzialmente contaminato» (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. VI 10 maggio 2014, n. 2526, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 21 marzo 2022, n. 769 - Durante, pres.; Di Popolo, est. - Bifulco (avv. ti De Rosa, De Vivo) c. Comune di Castel San Giorgio (avv. Chirico) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazione unica - Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi.

L'autorizzazione unica ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, afferenti ai campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive, i quali sono da essa sostituiti ad ogni effetto; nel provvedimento autorizzatorio sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché

L'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali; ad un simile modulo procedimentale abilitativo, disciplinato con riferimento al settore speciale della gestione dei rifiuti, non è, quindi, logicamente affiancabile o sovrapponibile quello dell'AUA, codificato in via generale dall'art. 3 del d.p.r. n. 59/2013, pena, altrimenti, una ingiustificata duplicazione di attività amministrative (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 29 aprile 2020, n. 2733, in *Riv. giur. edil.*, 2020, 4, I, 1018; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater 27 ottobre 2020, n. 10981, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Marche, Sez. I 21 marzo 2022, n. 179 - Morri, pres. f.f.; Capitano, est. - Cavallari S.r.l. (avv.ti Calzolaio e Mattiacci) c. Provincia di Ancona (avv.ti Domizio, Basso) ed a.

Ambiente - Trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Progetto di modifica non sostanziale dell'autorizzazione per un impianto di recupero e smaltimento rifiuti - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

Seppure è vero che il procedimento di screening è connotato da termini particolarmente serrati e di per sé incompatibili con lo svolgimento di approfondimenti tecnici complessi (i quali sono propri della procedura di VLA), non si deve dimenticare che tali termini sono stati previsti dal legislatore soprattutto a favore del proponente, il quale, salvo casi particolarissimi, è l'unico soggetto legittimato a contestarne la violazione, sia ai fini dell'annullamento del provvedimento finale, sia, soprattutto, nell'ottica della proposizione di una domanda di risarcimento del danno da ritardo. Ma se il proponente, al fine di evitare lo svolgimento della VLA, si rende disponibile a fornire integrazioni anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 19, comma 6, del T.U. ambiente, l'amministrazione non può essere «più realista del re» e chiudere forzatamente il procedimento solo perché è decorso il termine di legge (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 17 marzo 2022, n. 1937 - Quadri, pres.; Rotondo, est. - Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Stella Richter, Bernardi, Cattoni) c. Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S. (avv.ti Pezone, Letrari) ed a.

Animali - Linee guida per l'attuazione della legge provinciale n. 9/2018 e dell'art. 16 della direttiva Habitat - Disciplina delle deroghe al generale divieto di rimozione dal loro habitat naturale delle specie protette *ursus arctos* e *canis lupus* - Esercizio dell'azione per danno ambientale - Legittimazione *ex lege* delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute (che non necessita di verifica) e legittimazione delle altre associazioni.

*All'esito di una verifica della concreta rappresentatività, è possibile ammettere all'esercizio dell'azione per danno ambientale anche associazioni non iscritte, secondo il criterio del c.d. «doppio binario», che distingue tra la legittimazione *ex lege* delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute (che non necessita di verifica) e la legittimazione delle altre associazioni. Quest'ultima deve essere accertata in ciascuno dei casi concreti con riguardo alla sussistenza di tre presupposti: gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, devono avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa.*

(1) Sul criterio del «doppio binario», tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. IV 2 ottobre 2006, n. 5760, in *Foro amm. C.D.S.*, 2006, 10, 2750; Sez. VI 13 settembre 2010, n. 6554, in *Riv. giur. amb.*, 2011, 3-4, 527.. Sui presupposti per accertare la legittimazione delle altre associazioni cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato., Sez. IV 16 febbraio 2010, n. 885, *in*, 2010, 2, 305.

*

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 8 marzo 2022, n. 396 - Pennetti, pres.; Gaglioti, est. - World Wide Fund For Nature (WWF), Lipu Birdlife Italia onlus, Lega Nazionale per la Difesa del Cane (avv. Calzone) c. Regione Calabria (avv. Marafioti) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio della Regione Calabria - Conservazione e tutela degli uccelli selvatici - Sospensione del prelievo venatorio della tortora selvatica e della pavoncella - Funzione svolta dall'ISPRA.

Il parere che l'ISPRA esprime in ordine al calendario venatorio ha natura obbligatoria, ma non vincolante ed è espresso da un organo specializzato, specificamente preposto all'esercizio di tale funzione di consulenza tecnico-scientifica e dotato di un certo grado di indipendenza rispetto al potere di indirizzo politico. Esplica un rilievo centrale la funzione svolta dall'ISPRA le cui indefettibili funzioni consultive si ascrivono nella logica di

individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa esclusiva dello Stato siccome riconducibili al valore ambiente (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. III 22 giugno 2018, n. 3852, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. V 7 marzo 2022, n. 1630 - Perotti, pres. f.f.; Fasano, est. - Moscatelli (avv. Rossi) c. Provincia di Perugia (avv.ti Sorbini e Minciaroni) ed a.

Contaminazione di terreni e acque di falda - Inquinamento di un fiume consistente nell'immissione di sostanze idrocarburiche attraverso la percolazione dell'argine del fiume a pelo d'acqua - Operazioni di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee inquinate.

Gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento; Ove il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente. Le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto, ovvero la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. A garanzia del diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (1).

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Sez. II 2 luglio 2020, n. 4248, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Liguria, Sez. II 3 marzo 2022, n. 177 - Morbelli, pres.; Goso, est. - S.E.Val. - Società Elettrica Valtellinese S.r.l. (avv.ti Chilosi e Martelli) c. Agenzia delle dogane e dei monopoli (Avv. distr. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Trattamento e recupero di rifiuti - Spedizioni di rifiuti composti - Carico di rifiuti provenienti dalla macinazione meccanica di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e destinati ad un impianto di riciclaggio industriale ubicato in Giappone per l'estrazione delle frazioni metalliche ivi contenute.

In tema di «rifiuti composti» il fatto che un rifiuto sia composto da due elementi che, quando sono considerati separatamente, possono costituire rifiuti compresi nella lista verde dei rifiuti, non può comportare automaticamente che tale rifiuto composto rientri nell'ambito di detta lista. Infatti, le condizioni nelle quali può svolgersi il trattamento dei rifiuti e i rischi ambientali eventuali collegati alla manipolazione di questi non sono necessariamente identici a seconda che il rifiuto considerato consista in un insieme composto costituito da più elementi o che ciascuno dei detti elementi costituisca un rifiuto distinto (1).

(1) Cfr. Corte di giustizia UE 21 giugno 2007, in causa C-259/05, in *Foro amm. C.D.S.*, 2007, 6, 1690.